VI LEGISLATURA -- QUATTORDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1973

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

3.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAMPA

ı	21G.
Proposte di legge (Discussione e approva- zione):	
D'Aniello ed altri: Estensione agli ospe- dali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (583);	
MACCHIAVELLI ed altri Riconoscimento di enti ospedalieri per gli ospedali evan- gelici di Genova, Napoli, Torino, Po- maretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma (597)	9
Presidente	, 10
D'Aniello, Relatore	10
GASPARI, Ministro della sanità	10
VENTUROLI	10
Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	
CORTESE ed altri Concessione di un con- tributo straordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del XVIII con- gresso biennale dell'International Col- lege of Surgeons (Collegio internazio-	
nale dı chirurgıa) (1598)	11
Presidente	12
GASPARI, Ministro della sanità	12
VENTUROLI	12
Votazione segreta:	
Presidente	12

INDICE

La seduta comincia alle 11.

DEL DUCA, Segretario, legge 11 processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge D'Aniello ed altri: Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (583); Macchiavelli ed altri: Riconoscimento di Enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma (597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati D'Aniello, Cariglia, Boffardi Ines, Alessandrini, Catella, Bucalossi, Pandolfo, Foschi « Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 »; Macchiavelli, Ferri Mario, Mosca, Venturini, Magnani Noya Maria, Balzano, Achilli, Colucci, Strazzi, Orlando: « Riconoscimento di Enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma ».

Su entrambe le proposte di legge ha espresso parere la I Commissione affari costituzionali.

VI LEGISLATURA -- QUATTORDICESIMA COM MISSIONE -- SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1973

L'onorevole D'Aniello ha facoltà di svolgere la relazione.

D'ANIELLO, Relatore. Onorevoli colleghi! Poiché l'articolo 2 della proposta di legge n. 583 autorizza gli ospedali religiosi acattolici ad avere consigli di amministrazione composti in maniera non conforme alla legge fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, si è inteso ovviare a tale difformità proponendo un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, il quale prevede che i rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri saranno regolati dalla legge di riforma sanitaria.

Si è inteso infine modificare l'articolo 5 per avere la garanzia assoluta che il personale in servizio presso gli ospedali religiosi acattolici conservi le posizioni giuridiche ed economiche che aveva al momento del trasferimento. In tale prospettiva, si è fatto anche esplicito richiamo alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ai fini dello espletamento dei concorsi interni per i posti di ruolo che risultassero vacanti.

Quanto agli altri articoli ricordo che se ne era già discusso nel corso del dibattito in sede referente.

Poiché non ritengo che possano sorgere difficoltà per una rapida approvazione di tale provvedimento, invito i colleghi della Commissione a votarlo al termine di questa seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VENTUROLI. Con le modifiche apportate al testo originario, il provvedimento in discussione ha, sostanzialmente, l'appoggio del gruppo comunista.

Rimane la nostra riserva sulla deroga – prevista nell'articolo 2 – all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che consente che i consigli di amministrazione degli enti in questione siano ancora praticamente formati e gestiti con criteri che, a nostro avviso, non dovrebbero più sussistere.

D'altra parte, vi è il precedente riguardante tutti gli istituti religiosi, che abbiamo a suo tempo contestato e che dovremo in qualche modo sistemare in sede di discussione della legge di riforma sanitaria.

Poiché dunque il provvedimento in esame costituisce una riforma a carattere transitorio e tendente ad una equiparazione di questi enti con gli altri enti ospedalieri, il gruppo comunista ritira la propria opposizione e si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GASPARI, Ministro della sanità. Il Governo, preso atto delle preoccupazioni espresse in connessione con la futura discussione della legge di riforma sanitaria, è favorevole al provvedimento. Il Governo è anche favorevole agli emendamenti preannunciati dal relatore.

D'ANIELLO, *Relatore* Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 583.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore D'Aniello.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorché siano in possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del presidente della regione sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

In deroga all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio d'amministrazione è composto esclusivamente dai rappreVI LEGISLATURA -- QUATTORDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1973

sentanti degli enti e gruppi attualmente in essi rappresentati a norma degli statuti attualmente vigenti nei modi stabiliti dagli statuti degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"In deroga all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, il consiglio d'amministrazione è formato nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali di cui all'articolo 1 della presente legge, integrato da un membro nominato dal consiglio comunale competente per territorio».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I rapporti degli enti di cui al precedente articolo 1 con gli organismi sanitari e locali e con gli altri enti ospedalieri sono mantenuti nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge.

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 4.

Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il personale dipendente dagli ospedali di cui al precedente articolo 1 viene assorbito dai nuovi enti ospedalieri secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; qualora l'ospedale disponga di un regolamento organico equipollente ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, esso regolamento conserva la sua validità.

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Il personale in servizio presso gli ospedali di cui al precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 1972 passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Il passaggio viene disposto con decreto del presidente della regione su proposta dei competenti organi deliberanti degli ospedali.

Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 dicembre 1972.

I posti di ruolo che risultano vacanti saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Cortese ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'International College of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia) (1598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cortese, Allocca e Foschi. « Concessione di un contributo straordinario

VI LEGISLATURA - QUATTORDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1973

di 50 milioni al comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'*International College of Surgeons* (Collegio internazionale di chirurgia) ».

Su questo provvedimento riferirò io stesso sostituendomi al relatore, onorevole Allocca, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Desidero soltanto ricordare che è stato presentato un nuovo testo che tiene conto delle osservazioni formulate a suo tempo nel corso della discussione dell'analogo precedente provvedimento, poi ritirato dai presentatori.

Informo, inoltre, che la V Commissione ha espresso parere favorevole, suggerendo peraltro una diversa formulazione del primo comma dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GASPARI, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo sull'approvazione di questo provvedimento

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli Poiché all'articolo i non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per la spesa di pubblicazione e di diffusione mondiale degli atti del 18º Congresso mondiale di chirurgia, tenutosi in Roma dal 28 al 31 maggio 1972, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore del Comitato organizzatore della sezione italiana dell'International College of Surgeons.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2

Alla spesa relativa si provvederà con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio del Tesoro per l'esercizio 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo, accogliendo il suggerimento della Commissione bilancio, propongo il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

"All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo pongo in votazione (È approvato).

VENTUROLI. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà nella votazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 che con l'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge D'Aniello ed altri: « Estensione agli ospedali religiosi acattolici VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA, DEL 4 MAGGIO 1973

del trattamento e inquadramento previsto dala legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (583):

Presenti e votanti		. 23		
Maggioranza		. 12		
Voti favorevoli.		23		
Voti contrari .		0		

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge D'Aniello ed altri, risulta assorbita a proposta di legge Macchiavelli ed altri, n 597.

Proposta di legge Cortese ed altri: « Conessione di un contributo straordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'*International College* of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia) » (1598):

Presen	tı							30
Votant	.1							2 3
Maggi	ora	nz	a					12
Voti favorevoli						16		
Voti contrari					0			

Hanno dichiarato di astenersi n. 7 deputati. (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrını, Astolfi Maruzza, Barba, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Chiovini Cecilia, D'Aniello, Del Duca, Di Gioia, Ferri Mario, Foschi, Gasco, Menichino, Morini, Orsini, Pensa, Quaranta, Rampa, Sgarlata, Sisto, Urso Giacinto, Venturoli.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 1598:

Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Di Gioia, Menichino, Venturoli.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO